



Roma, 22 Settembre 2021

Prot.203/2021/SG

**Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**

**Ai Coordinatori s.a.s. Cisl Fp**

**Oggetto: Decreto legge 127/2021 – Testo ufficiale pubblicato in Gazzetta**

*Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo in allegato il testo del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*.

Rispetto alla bozza licenziata dal Consiglio dei Ministri, già commentata con la nostra nota del 17 settembre u.s., il testo ufficiale del decreto presenta alcune modifiche che vi segnaliamo di seguito.

**Settore pubblico**

Il personale che comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che ne risulta privo al momento dell’accesso nel luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato senza retribuzione e senza conseguenze disciplinari fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Pertanto, non è più prevista la sospensione del rapporto di lavoro a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata.

**Settore privato**

Analogamente a quanto disposto per il lavoro pubblico anche con riferimento al settore privato il personale che comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che ne risulta privo al momento dell’accesso nel luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato senza retribuzione e senza conseguenze disciplinari fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Pertanto, rispetto alla bozza del decreto, non è più prevista la immediata sospensione del rapporto di lavoro.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, viene introdotta la possibilità di rinnovare una sola volta il contratto di lavoro stipulato, per un periodo comunque non superiore a dieci giorni, per la sostituzione del lavoratore sospeso dal rapporto di lavoro dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione verde COVID – 19.

**Test antigenici rapidi per i cittadini esenti dalla campagna vaccinale**

Rispetto alla bozza del decreto, nel testo pubblicato in Gazzetta, vengono stanziati 105 milioni di euro per il 2021 finalizzati **all'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi (non è più prevista la gratuità del test molecolare) per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.**

Inoltre l'applicazione dei prezzi calmierati per la somministrazione di test antigenici rapidi, già prevista per le farmacie, viene estesa anche a tutte le strutture sanitarie convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, autorizzate dalle Regioni alla suddetta somministrazione.

Per completezza informativa specifichiamo che **restano ferme le norme relative a:**

- **personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. 65/2017** soggetto all'obbligo di possesso della certificazione verde secondo la disciplina dettata dall'art. 9 ter del decreto legge 52/2021;
- **gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario** di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, (OSS, massofisioterapisti, assistenti alla poltrona) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private soggetti all'obbligo vaccinale disposto dall'art. 4 del decreto legge 44/2021 convertito dalla legge 76/2021;
- **tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani**, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017 e in quelle socio-assistenziali soggetti all'obbligo vaccinale disposto dall'art. 4 bis del decreto legge 44/2021 convertito dalla legge 76/2021.

Fraterni saluti

Il Segretario generale  
Maurizio Petriccioli

